

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
CONSIGLIO COMUNALE
del 23/04/2020 n. 31**

COPIA

Oggetto: *Approvazione delle Aliquote e delle Detrazioni per l'Imposta Municipale Propria per l'anno 2020.*

L'anno duemilaventi il giorno ventitré del mese di aprile alle ore 16:45 in Scandicci, nella Sala virtuale per le adunanze, previa convocazione nei modi e forme di legge, statutarie e regolamentari, si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza pubblica ordinaria di prima convocazione con le modalità predisposte in via temporanea ed emergenziale in ottemperanza al DL n.18 del 17.03.2020 e ai sensi della Disposizione della Presidente del Consiglio Comunale riguardante i criteri per la tenuta delle riunioni.

Consiglieri assegnati n. 24; Consiglieri in carica n. 24.

Presiede la Presidente del Consiglio Comunale, Loretta Lazzeri, ed assiste il Segretario Generale, Patrizia Landi che, su invito della Presidente, procede all'appello.

Risultano:

PRESENTI i Sigg.ri:

- Fallani Sandro
- Merlotti Fausto
- Pacini Giacomo
- Brunetti Elda
- Pacinotti Stefano
- Porfido Alberico
- Lazzeri Loretta
- Capano Ilaria
- Vignoli Tiziana
- Francioli Tommaso
- Bonechi Daniela
- D'Andrea Laura
- Vari Alessio
- Pecorini Ilaria
- Giulivo Dario
- Babazzi Alessio
- Batistini Leonardo
- Baldini Luigi
- Meriggi Enrico
- Braccini Christian
- Salvadori Alessandro
- Carti Luca
- Tallarico Bruno Francesco
- Bencini Valerio

ASSENTI i Sigg.ri:

- Morandi Claudia

Presenti n. 24 membri su 25 (compreso il Sindaco)

La Presidente, riconosciuto il numero legale dei consiglieri presenti, dichiara aperta la seduta e designa come scrutatori i consiglieri: Brunetti, Capano, Salvadori.

Risultano altresì presenti gli Assessori: Giorgi, Sereni, Anichini e Palomba.
...omissis il resto...

La Presidente mette ora in trattazione l'argomento iscritto al punto n. 3 dell'ordine del giorno e dà la parola all'Assessore Giorgi per l'illustrazione.

Intervengono i Consiglieri: Bencini [M5S], Merlotti [PD], Pacinotti [Gruppo Misto – Italia Viva], Giulivo [Sandro Fallani Sindaco] Babazzi [Scandicci a Sinistra], Meriggi [Lega Salvini Premier] Carti [Centro destra per Scandicci – FI - UDC]

OMISSIS (gli interventi sono riportati nel verbale integrale della seduta)

Rispetto all'appello iniziale, alle ore 19:10 entra la Consigliera Morandi: presenti: n. 25, assenti: 0.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la conforme proposta di deliberazione PDCC 17/2020 presentata dal Dirigente del Settore 3 – Risorse, Dott. Alberto De Francesco;

Richiamato l'articolo 1 della Legge 27.12.2013 n. 147, come successivamente modificato, che ha istituito ai commi dal 639 al 731, dal 01.01.2014, *“l'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.”* ;

Richiamato l'articolo 1 della Legge 27.12.2019 n. 160, che al comma 738 stabilisce *“a decorrere dall'anno 2020 l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639 della legge 27.12.2013 n. 147 è abolita ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);*

Considerato altresì che la stessa disposizione stabilisce che *“l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783”*;

Visti:

- a) l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”*;

c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Viste le disposizioni del Decreto del Ministero dell'Interno 28.02.2020, il quale ha differito al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020-2022 da parte degli enti locali;

Vista la propria deliberazione n. 25 del 04.02.2020, avente ad oggetto "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (Art. 151 del D.lgs n.267/2000 e art. 10 D.lgs 118/2011 e Piano Triennale degli incarichi di collaborazione 2020-2022(Art.3c.55L.24.12.2007n.244)";

Visto altresì l'articolo 1 comma 779 della legge 27.12.2019 n. 160 che *“in deroga all'articolo 1 comma 169 della legge 27.12.2006 n. 296 all'articolo 53, comma 16 della legge 23.12.2000 n. 388 e all'articolo 172, comma 1 lettera c) del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato hanno effetto dal 1° gennaio 2020”*;

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 1 della legge 27.12.2019 n. 160 ai commi 748 e seguenti fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota di base dello 0,5% per l'abitazione principale classificata nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze;
- aliquota di base dello 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9 comma 3 bis del DL 30.12.1993 n. 557 convertito con legge n. 133/1994;
- aliquota di base dello 0,1% per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- aliquota di base dello 0,76% per i terreni agricoli;

- aliquota di base dello 0,86% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato;
- aliquota di base dello 0,86% per gli immobili diversi dall'abitazione principale e da quelli sopra descritti;

Detrazioni:

detrazione d'imposta di € 200,00, riconosciuta a favore di:

- 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze;
- 2) alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 1 commi 748 e seguenti della legge 27.12.2019 n. 160 ai Comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

Aliquote:

- a) variare in aumento l'aliquota di base dell'abitazione principale di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino ad azzerarla, con un *range* di aliquota da 0,0% a 0,6%;
- b) ridurre, fino all'azzeramento l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9 comma 3 bis del DL 30.12.1993 n. 557 convertito con legge n. 133/1994;
- c) variare in aumento fino allo 0,25 per cento l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, o diminuirla fino all'azzeramento;
- d) variare in aumento fino all' 1,06 per cento l'aliquota di base per i terreni agricolo o diminuirla fino all'azzeramento;
- e) variare l'aliquota di base per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D in aumento fino all' 1,06 per cento o in diminuzione fino allo 0,76 per cento;
- f) variare l'aliquota di base degli altri immobili in aumento fino all'1,06 per cento o in diminuzione fino all'azzeramento;
- g) considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Preso atto che il comma 744 con riferimento agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", conferma la riserva allo Stato del gettito IMU calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento, riconoscendo ai Comuni le maggiori somme derivanti da attività di accertamento a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

Rilevato che i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

Atteso che il comma 756 dispone che a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, possono diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, elaborando un prospetto delle aliquote delle fattispecie selezionate tra quelle individuate con il predetto decreto;

Rilevato che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere per l'anno d'imposta 2021;

Valutato, opportuno pertanto, approvare per l'anno 2020, le aliquote e la detrazione come sotto riportate:

- Abitazioni principali (classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze: 0,50 per cento;
- Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9 comma 3 bis del DL 30.12.1993 n. 557 convertito con legge n. 133/1994: 0,1 per cento;
- Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: 0,0 per cento;
- Terreni agricoli: 1,06 per cento;
- Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (ad esclusione D/3 e D/10): 0,98 per cento;
- Immobili classificati nel gruppo catastale D/3 (teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili): 0,76 per cento;
- Immobili dati in locazione a titolo di abitazione principale con contratto stipulato sulla base di quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, della L. 09.12.1998, n. 431: 0,60 per cento;
- Unità immobiliari a destinazione abitativa concesse in uso gratuito dal soggetto passivo ai suoi parenti in linea retta di primo grado (anche in caso di morte del comodatario e in presenza del coniuge di quest'ultimo con figli minori): 0,76 per cento;
- Altri immobili: 1,06 per cento;

Preso atto che la detrazione per l'abitazione principale (classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9) e per le relative pertinenze è stabilita dall'articolo 1, comma 749, della legge 27.12.2019 n. 160, nella misura di € 200,00;

Preso atto, altresì, che la suddetta detrazione è stabilita anche per gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;

Dato atto della competenza del Consiglio Comunale all'assunzione del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 42 del D.lgs 267/2000;

Visto l'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, così sostituito dall'art. 15 bis comma 1 lett a) D.L 30.04.2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L 28.06.2019 n.58 ai sensi del quale "... A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1 comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. ";

Richiamato il comma 767 dell'art. 1 della L. 27.12.2019 n. 160 che stabilisce "Le aliquote ed i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno";

Visti i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs 267 del 18.8.2000 e allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Con votazione espressa con voto elettronico e che dà il seguente risultato:

Consiglieri Presenti:	25
Votanti:	25
Favorevoli:	17
Contrari	8
Astenuti:	0

Esito: Approvata

Favorevoli: A.Babazzi, D. Bonechi, E. Brunetti, I. Capano, L. D'Andrea, S. Fallani, T. Francioli, D. Giulivo, L. Lazzeri, F. Merlotti, C. Morandi, G. Pacini, S. Pacinotti, I. Pecorini, A. Porfido, A. Vari, T. Vignoli
Contrari: L. Baldini, L. Batistini, V. Bencini, C. Braccini, L. Carti, E. Meriggi A. Salvadori, B. Tallarico

Si dà atto che per un malfunzionamento del sistema il Consigliere Porfido non ha potuto esprimere il proprio voto elettronicamente e ha dichiarato verbalmente l'espressione di voto favorevole come risulta dal verbale integrale della seduta. A seguito della sua richiesta il voto è stato acquisito agli atti dal Segretario Generale.

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, per l'anno 2020 le aliquote dell'Imposta Municipale Propria di seguito riportate:
 - Abitazioni principali (classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze: 0,50 per cento;

- Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9 comma 3 bis del DL 30.12.1993 n. 557 convertito con legge n. 133/1994: 0,1 per cento;
 - Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati:0,0 per cento;
 - Terreni agricoli: 1,06 per cento;
 - Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (ad esclusione D/3 e D/10): 0,98 per cento;
 - Immobili classificati nel gruppo catastale D/3 (teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili): 0,76 per cento;
 - Immobili dati in locazione a titolo di abitazione principale con contratto stipulato sulla base di quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, della L 09.12.1998, n. 431: 0,60 per cento;
 - Unità immobiliari a destinazione abitativa concesse in uso gratuito dal soggetto passivo ai suoi parenti in linea retta di primo grado (anche in caso di morte del comodatario e in presenza del coniuge di quest'ultimo con figli minori): 0,76 per cento;
 - Altri immobili: 1,06 per cento;
2. Di prendere atto che la detrazione per l'abitazione principale (classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9) e per le relative pertinenze è stabilita dalla legge al comma 749 articolo 1 della legge 27.12.2019 n. 160, nella misura di € 200,00.
 3. Di dare atto che la suddetta detrazione è stabilita altresì per gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.
 4. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1 comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione espressa con voto elettronico e che dà il seguente risultato:

Consiglieri Presenti:	25
Votanti:	25
Favorevoli:	17
Contrari	8
Astenuti:	0

Esito: Approvata

Favorevoli: A.Babazzi, D. Bonechi, E. Brunetti, I. Capano, L. D'Andrea, S. Fallani, T. Francioli, D. Giulivo, L. Lazzeri, F. Merlotti, C. Morandi, G. Pacini, S. Pacinotti, I. Pecorini, A. Porfido, A. Vari, T. Vignoli
Contrari: L. Baldini, L. Batistini, V. Bencini, C. Braccini, L. Carti , E. Meriggi A. Salvadori, B. Tallarico

Si dà atto che per un malfunzionamento del sistema la Consigliera Capano non ha potuto esprimere il proprio voto elettronicamente e ha dichiarato verbalmente l'espressione di voto favorevole come risulta dal verbale integrale della seduta. A seguito della sua richiesta il voto è stato acquisito agli atti dal Segretario Generale.

DELIBERA

5. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D. Lgs 267 del 18.8.2000.

Omissis

Del che si è redatto il presente verbale

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Patrizia Landi

LA PRESIDENTE
F.to Loretta Lazzeri